

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **81/1958** (ECLI:IT:COST:1958:81)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AZZARITI** - Redattore: - Relatore: **BATTAGLINI**

Udienza Pubblica del **03/12/1958**; Decisione del **18/12/1958**

Deposito del **30/12/1958**; Pubblicazione in G. U. **31/12/1958**

Norme impugnate:

Massime: **713 714 715 716 717**

Atti decisi:

N. 81

SENTENZA 18 DICEMBRE 1958

Deposito in cancelleria: 30 dicembre 1958.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 316 del 31 dicembre 1958.

Pres. AZZARITI - Rel. BATTAGLINI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPÌ - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARÉ AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 27 marzo 1954, n. 68, promosso con

ordinanza emessa il 9 luglio 1957 dalla Commissione distrettuale delle imposte dirette di Napoli su ricorso di Cenzato Giuseppe, iscritta al n. 88 del Registro ordinanze 1957 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 30 novembre 1957.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 3 dicembre 1958 la relazione del Giudice Ernesto Battaglini;

udito il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'amministrazione finanziaria.

Ritenuto in fatto:

Ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio, Cenzato Giuseppe denunciava, nel termine fissato dal T.U. approvato con D.L.C.P.S. 11 ottobre 1947, n. 1131, all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Napoli, un patrimonio di L. 12.489.974, quale imponibile nei suoi riguardi alla data del 28 marzo 1947.

L'Amministrazione finanziaria procedeva alla rettifica di tale denuncia e all'accertamento di un imponibile di L. 149.905.500, facendo eseguire la notificazione della rettifica stessa in data 20 dicembre 1955.

Contro tale rettifica proponeva ricorso il Cenzato alla Commissione distrettuale delle imposte dirette di Napoli e, all'udienza del 9 luglio 1957, deduceva la illegittimità costituzionale della legge 27 marzo 1954, n. 68, in base alla quale l'Amministrazione finanziaria aveva proceduto alla rettifica, chiedendo che in conseguenza gli atti venissero trasmessi alla Corte costituzionale.

La Commissione suddetta accoglieva l'istanza dell'interessato in una elaborata ordinanza, in cui i motivi di illegittimità costituzionale della legge denunciata venivano indicati negli artt. 2 e 23 della Costituzione, nonché nell'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale.

L'ordinanza veniva regolarmente notificata in data 1 e 4 ottobre al ricorrente Cenzato Giuseppe, all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Napoli, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ne veniva data comunicazione alla Presidenza della Camera e del Senato.

L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio, interveniva in giudizio il 24 ottobre 1957 e, in data 4 dicembre 1957, si costituiva nell'interesse della Amministrazione finanziaria.

Considerato in diritto:

E'superfluo indugiarsi preliminarmente sulla questione relativa al carattere di organi giurisdizionali delle Commissioni tributarie, nel novero delle quali va compresa la Commissione che ha emesso l'ordinanza di rinvio, giacché tale carattere è stato riconosciuto con costanti precedenti pronunzie di questa Corte (da ultimo sent. 41 del 1 marzo 1957), in conformità, del resto, alla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Non ha neppure rilevanza la mancata specificazione, nella ordinanza di rinvio, delle

disposizioni della legge impugnata, di cui viene denunciata la illegittimità costituzionale, poiché non può sorgere incertezza che si intende impugnare le norme contenute negli artt. 1 e 5 riguardanti la proroga dei termini di rettifica, tenendo presente la intitolazione della legge e il carattere del tutto accessorio e secondario degli altri tre articoli.

Venendo all'esame dei singoli motivi dedotti nella ordinanza a conforto della pretesa illegittimità costituzionale della legge di cui trattasi, deve essere anzitutto escluso ogni fondamento alla dedotta violazione dell'art. 2 della Costituzione, il quale concerne la enunciazione dei diritti inviolabili e fondamentali dell'uomo, come fu detto da questa Corte nella sentenza n. 11 del 19 giugno 1956, senza alcun riferimento né diretto né indiretto alla materia tributaria.

Del pari destituito di ogni attendibilità è il riferimento all'art. 23 della Costituzione, il quale stabilisce che qualsiasi prestazione personale o patrimoniale non può essere imposta se non in base alla legge.

Ora, nel caso in esame, tanto l'imposta, quanto i provvedimenti di proroga sono stati tutti adottati con legge.

Resta da prendere in esame il terzo motivo con cui viene denunciata la violazione del principio della irretroattività delle leggi in generale e, in specie, delle leggi finanziarie, per quanto riguarda il termine entro cui l'amministrazione finanziaria ha il potere di procedere a rettifiche o di colmare le lacune delle denunce degli interessati.

Deve essere a questo proposito considerato che, mentre le leggi con cui si statuiva una proroga al termine fissato per l'accertamento suppletivo da parte della finanza vennero sempre emanate prima della scadenza del termine stesso, la legge impugnata venne emanata quando il termine dell'ultima proroga (fissato con legge 22 novembre 1952, n. 1847, al 31 dicembre 1953) era già scaduto; e la legge impugnata, con l'art. 5, nel fissare al 31 dicembre 1955 il nuovo termine, riconosce espressamente che la legge ha vigore dal 1 gennaio 1954, stabilendo così una saldatura retroattiva alla serie delle proroghe.

Ma questo rilievo, che viene proposto in relazione all'art. 11 delle disposizioni della legge in generale, non ha fondamento in una corrispondente disposizione della Costituzione, la quale, all'art. 25 pone il divieto della retroattività limitatamente alla legge penale. Il che, come questa Corte ha avuto già modo di affermare (sent. n. 118 del 2 luglio 1957), non esclude che, per le leggi finanziarie, la retroattività possa determinare un contrasto con altri precetti della Costituzione.

Né sarebbe possibile riallacciare, nella specie, il divieto della retroattività delle leggi in generale e, in specie, delle leggi tributarie all'art. 53 della Costituzione, per l'effetto retroattivo che sarebbe stato riconosciuto all'accertamento degli elementi e requisiti inerenti all'imposta di cui trattasi, poiché sotto questo profilo la disposizione costituzionale, di cui si lamenterebbe la violazione, non è stata denunciata né direttamente, né indirettamente nell'ordinanza di rinvio.

E, d'altra parte, la data a cui si riferisce l'accertamento del patrimonio su cui deve gravare l'imposta è quella fissata nella legge originaria istitutiva dell'imposta stessa e non già nella legge impugnata.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza 9 luglio 1957 della Commissione distrettuale delle imposte dirette di Napoli, sulla legittimità costituzionale della legge 27 marzo 1954, n. 68, in riferimento alle norme contenute negli artt. 2 e 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARA AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.